



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 76 del 05/06/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 889

Comune di SAMMICHELE DI BARI (BA). Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Variante al P.R.G. vigente, art. 58 D.L. n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008 e ss.mm.ii. Deliberazione di C.C. n. 39 del 22.08.2011.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Sammichele di Bari (BA), con Deliberazione di C.C. n. 39 del 22.08.2011 ha adottato il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali” di cui all’art. 58 della L. n. 133/2008.

Con nota prot. n. 2356 del 12.07.2012, il Comune ha trasmesso la documentazione tecnico-amministrativa per le valutazioni di competenza regionale.

Con la DGR n. 1650 del 07.08.2012 la Regione Puglia ha attestato, ai sensi dell’art. 58 della L. n. 133/08 e ss.mm.ii., la non compatibilità del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” del Comune di Sammichele di Bari rispetto alla pianificazione sovraordinata.

La predetta DGR n. 1650/2012 è stata notificata al Comune di Sammichele di Bari con nota SUR prot. n. 8881 del 07.09.2012.

Successivamente, con nota prot. n. 8666 del 10.10.2012 e successiva nota prot. n. 9052 del 23.10.2012 acquisita al prot. n. 11911 del 24.10.2012 del Servizio Urbanistica, il Sindaco del Comune di Sammichele di Bari ha convocato, ai sensi dell’art.11 comma 9° della L.R. n. 20/2001, la conferenza di servizi finalizzata al superamento dei rilievi regionali che si è articolata in n. 5 riunioni, con il seguente svolgimento (giusta appositi verbali, sotto trascritti integralmente):

Verbale del 25/10/2012 (1°):

“Alle ore 14,00 del giorno 25.10.2012, presso gli Uffici dell’Assessorato alla Qualità ed Assetto del Territorio della Regione Puglia, in Modugno alla via delle Magnolie n. 8, sono presenti giusta convocazione prot. n. 8666 del 10 ottobre 2012 e n. 9052 del 23 ottobre 2012:

Omissis

.....

Introduce l’argomento l’Assessore regionale, prof.ssa Barbanente, evidenziando le motivazioni poste a fondamento della deliberazione di G.R. n. 1650/2012 e chiedendo i necessari chiarimenti ai rappresentanti del Comune di Sammichele di Bari.

Prende la parola il Sindaco di Sammichele, dott. Boscia, che ribadendo la legittimità del provvedimento assunto dal Comune con riferimento alla variazione di destinazione d’uso dell’area in via De Curtis

inserita nel piano delle alienazioni, approvato con delibera del C.C. n. 39/2011 (area identificata presso l'Agenzia del Territorio di Bari al fg. 11, p.lle 761-782, per complessivi mq. 1664), ne espone le ragioni di ordine politico-amministrative ed evidenzia la stringente necessità per l'Ente che rappresenta di procedere con il predetto piano delle alienazioni. Sottolinea l'indifferibilità della scelta operata ai fini del risanamento della situazione economico-finanziaria del Comune, allo stato molto critica. Il Sindaco conclude chiedendo il superamento della non compatibilità espressa con la deliberazione di G.R. già citata alla luce delle motivazioni che al riguardo vengono qui esposte dal Dirigente dell'Ufficio tecnico comunale.

A questo punto interviene l'arch. Pugliese, nella indicata qualità, che evidenzia come l'area in questione non sia gravata da vincoli e che la sottrazione della stessa alle zone F non comporti sostanziali modifiche alla dotazione degli standard urbanistici che il PRG ha previsto in misura ben maggiore rispetto ai parametri di legge.

In particolare per quanto riguarda le criticità rilevate dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1650 del 7 agosto 2012 specifica quanto segue:

Rapporti con la pianificazione sovraordinata:

- PUTT/P - l'area in questione rientra nei "territori costruiti" come delimitati in sede di approvazione dei primi adempimenti per l'attuazione del PUTT/P (giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2007 e successiva delibera di G.C. n. 21/2008), all'interno dei quali non trovano applicazione le norme del piano paesaggistico. A tal proposito ricorda che l'area è inserita in un Piano di Lottizzazione approvato alla data del 6 giugno 1990 e come tale rientrante nei c.d. "territori costruiti";

- PAI - l'area non è interessata dal vigente PAI nè dalla modifica (aree a diversa pericolosità idraulica relativa alla Lama di Jumo), pervenuta al protocollo del Comune di Sammichele di Bari al n. 7885 del 20.9.2012;

- PTA - l'area non è assoggettata ai vincoli previsti dal Piano di tutela delle acque;

- Piano di Zona Servizi Sociali - l'area non è interessata da previsioni del piano di zona. In ordine agli aspetti urbanistici precisa quanto segue:

- l'area, attualmente tipizzata "F" dal vigente PRG, è ricompresa in una zona edificata tipizzata B/3 - completamento del vigente PRG, che ha recepito una pianificazione esecutiva del previgente P.d.F., nei termini riportati all'art. 37 delle N.T.A.

In ordine ai rilievi regionali, evidenzia che è stata compiuta in senso positivo la verifica della dotazione a standard (aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport) nella relazione del 27.7.2011 e del 27.4.2012 (allegato n. 3 alla delibera del Commissario Prefettizio n. 104 del 7.5.2012) dalla quale si evince che la sottrazione della superficie in oggetto (mq1663 circa) appare irrilevante rispetto alla dotazione complessiva degli standards per la residenza previsti nel PRG nella misura di 25 mq/ab.

Parimenti irrilevante risulta anche il nuovo carico insediativo nella economia generale del PRG la cui dotazione di standards ex art. 3 del D.M. 1444/1968 soddisfa anche il carico insediativo connesso alla variante urbanistica in questione.

L'Arch. Pugliese fa presente inoltre che, a seguito dell'entrata in vigore del PRG del 2000, deve farsi riferimento alla specifica normativa dallo stesso PRG con riferimento alle zone B/3.

A questo punto, la Conferenza di servizi, alla luce delle argomentazioni e degli approfondimenti operati dal Comune di Sammichele di Bari come innanzi illustrati, ritiene superate le criticità di cui alla deliberazione di G.R. Puglia n. 1650/2012 e ciò ai fini della attestazione di compatibilità del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui alla deliberazione di Consiglio Comune di Sammichele di Bari n. 39/2011, alla pianificazione territoriale sovraordinata di cui alla L.R. n. 5/2010.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale in duplice originale che letto e confermato viene sottoscritto ""

Verbale del 15/11/2012 (2°):

""Alle ore 13,00 del giorno 15 novembre 2012, presso gli Uffici dell'Assessorato alla Qualità ed Assetto

del Territorio della Regione Puglia, in Modugno alla via delle Magnolie n. 8, sono presenti giusta convocazione prot. n. 9401 del 31 ottobre 2012:

Omissis

.....

Introduce l'argomento l'Assessore regionale, Prof.ssa Barbanente, che prima di entrare nel merito delle questioni oggetto della odierna conferenza di servizi di cui alla deliberazione di G.R. n.2064 del 16 ottobre 2012, ritiene di dover portare a conoscenza del Sindaco e consegnare in copia gli esposti prodotti in esito alle determinazioni assunte nella conferenza di servizi del 25 ottobre 2012 che riguardava un'area rientrante, in uno a quella oggetto di esame in questa sede, nel medesimo contesto di PRG, ovvero sono riferite allo stesso Piano di Lottizzazione risalente agli anni 70.

Nello specifico gli esposti sono prodotti dai seguenti soggetti:

- Responsabili locali di partiti, datato 13 novembre 2012 (allegato 1);
- Ingg. Savino e Fortunato e Arch. Tateo datato 13 novembre 2012 (allegato 29);
- Gruppo Consiliare "Sammichele nel cuore", datato 6 novembre 2012 (allegato 3);
- Marco Sportelli Gruppo "Sammichele che vogliamo", datato 6 novembre 2012 (allegato 4);
- Gruppo Consiliare "Sammichele nel cuore", datato 14 novembre 2012 (allegato 5).

In ordine ai predetti esposti si chiedono puntuali controdeduzioni da parte dell'Amministrazione comunale e ciò con riferimento agli aspetti di carattere urbanistico nonché ai rapporti tra le aree messe in gioco complessivamente nella verifica comunale degli standard per la residenza e le prescrizioni del vigente Piano Stralcio del Piano di Assetto Idrogeologico della Puglia.

Si chiede altresì all'Amministrazione comunale di produrre copia degli atti ed elaborati tecnici relativi al Piano di Lottizzazione nell'ambito del quale ricadono sia l'area di cui alla precedente conferenza di servizi del 25 ottobre u.s. sia l'area oggetto della conferenza odierna.

Precisa l'Assessore Barbanente che l'esame del richiesto Piano di Lottizzazione è importante al fine di valutare più compiutamente la utilizzazione, per i fini proposti, di aree già cedute al Comune come standards urbanistici ex art. 3 del D.M. 1444/1968, rilevando nel contempo la problematicità di detta operazione che di fatto comporterebbe la vanificazione del disegno urbanistico del Piano attuativo di riferimento.

In relazione a quanto innanzi esposto e nelle more dei richiesti approfondimenti e verifiche l'Assessore Barbanente propone di sospendere gli effetti della conferenza di servizi del 25 ottobre 2012.

Il Sindaco in merito a quanto prospettato dall'Assessore Barbanente, nel ribadire la piena legittimità del Piano delle alienazioni stante l'acclarata sovrabbondanza delle aree a standards urbanistici ex art. 3 del D.M. 1444/1968, rileva che in ogni caso il Piano di

Lottizzazione cui si fa riferimento risale al 1972 e quindi le relative previsioni sono state superate dal nuovo disegno urbanistico del vigente PRG approvato definitivamente nel 2000.

Rileva ancora che rispetto ad un dimensionamento del PRG nel decennio 2000-2010 per circa 12.000 abitanti, al novembre 2011 gli abitanti effettivi in Sammichele sono 6700 e ciò ovviamente incide sul dimensionamento dei predetti standards.

Il Sindaco dichiara la disponibilità a fornire tutti i chiarimenti necessari e le controdeduzioni agli esposti presentati. Dichiara inoltre la disponibilità a sospendere gli effetti della precedente conferenza di servizi del 25 ottobre 2012 ai fini del prosieguo del procedimento di controllo di cui alla L.R. 20/2001.

Su invito del Sindaco l'Arch. Pugliese precisa che, fermo restando quanto già attestato nella precedente conferenza di servizi e la piena disponibilità ad effettuare le verifiche richieste, ad un primo esame degli atti relativi al Piano di Lottizzazione c.d. Cupertino-Pastore Bovio i relativi standards urbanistici appaiono sufficienti anche senza computare le due aree in questione.

La Conferenza a questo punto sospende gli effetti della conferenza di servizi del 25 ottobre 2012 nei termini e per le motivazioni sopra indicate e rileva che la conferenza convocata per la data odierna deve necessariamente aggiornarsi ad esito di quanto richiesto in ordine alla conferenza del 25 ottobre 2012

fissando sin da ora la data del 14 dicembre 2012, ore 10.

Il Sindaco si impegna a far tenere gli atti richiesti almeno dieci 10 prima della convocazione come innanzi fissata.

Di quanto innanzi viene redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il presente verbale è redatto in originale in duplice esemplare "".

Verbale del 14/12/2012 (3°):

"" Alle ore 11,00 del giorno 14 dicembre 2012, presso gli Uffici dell'Assessorato alla Qualità ed Assetto del Territorio della Regione Puglia, in Modugno alla via delle Magnolie n. 8, sono presenti giusto aggiornamento di cui al precedente verbale del 15 novembre 2012:

Omissis

.....

Alla riunione si presenta il Consigliere Comunale del Comune di Sammichele di Bari, sig. Lorenzo Netti, ancorchè non convocato.

Il Sindaco invita il Consigliere Netti ad allontanarsi atteso che la L.R. n. 5/10 prevede la partecipazione del Comune e della Regione attraverso gli organi preposti.

Il consigliere Netti si allontana e rilascia agli atti della conferenza una propria nota circa l'oggetto della conferenza.

Il Sindaco introduce i lavori ed invita l'arch. Pugliese ad illustrare i contenuti della sua relazione inviata alla Regione in data 3 dicembre 2012 con nota prot. n. 10429 inerente le argomentazioni trattate nella precedente riunione.

L'arch. Pugliese illustra la propria relazione nella quale, in uno alla opportuna cartografia, sono evidenziate tre distinte problematiche.

- la prima riguarda la possibile utilizzazione ai fini della verifica degli standard complessivi di PRG dell'area tipizzata quale "Zona F5". Detta verifica determina che circa il 40% della Zona F5 risulta non interessata dalla indicazione di "rischio di pericolosità idraulica" di cui al PAI; altresì rileva che la parte della Zona F5 non interessata dal cd "rischio" è indicata come "area annessa" al bene "lama" di cui al PUTT/P.

In proposito evidenzia che le N.T.A. del PUTT/P consentono una utilizzazione di detta "area annessa" anche per "aree a verde attrezzato" del tutto assimilabili alle aree a standards;

- la seconda riguarda la verifica della dotazione degli standard urbanistici rispetto all'ambito urbano interessato dall'ex PdL "Cupertino-Pastore-Bovio", ovvero in riferimento alla popolazione effettivamente insediata, così come riveniente dai dati dell'ufficio anagrafe, nonché alla popolazione insediabile secondo le nuove previsioni. Il risultato di detta verifica evidenzia che la dotazione di verde pubblico esistente nell'ex PdL "Cupertino-Pastore-Bovio", soddisfa quella necessaria al fabbisogno minimo di legge ed al fabbisogno indicato nel PRG vigente

- la terza riguarda la verifica della possibilità di alienazione degli spazi pubblici rivenienti da "cessioni gratuite". Il risultato di detta verifica, sulla base di puntuali riferimenti giurisprudenziali, richiamati nella predetta relazione, porta a ritenere possibile l'alienabilità di tali aree.

Da ultimo l'arch. Pugliese in riferimento alla verifica complessiva degli standard rapportati all'intero abitato consegna una ulteriore relazione integrativa.

Interviene la struttura tecnica regionale con l'ing. Giordano che preso atto di quanto rappresentato dall'arch. Pugliese, in uno ai contenuti della relazione tecnica, evidenzia forti perplessità in merito alla concreta fruizione pubblica della zona omogenea di tipo F5 del vigente PRG, destinata a Parco Urbano, presa in considerazione dall'Amministrazione comunale al fine di dimostrare che la sottrazione dell'area per verde pubblico, oggetto di valorizzazione immobiliare in discussione in conferenza di servizi, risulta rispettosa della dotazione di standards per la residenza prevista dallo stesso PRG; ciò in quanto, da un

lato detta zona è interessata, sia pure parzialmente da previsioni di pericolosità idraulica nel vigente PAI e d'altro canto è soprattutto ricompresa nell'ambito dell'area c.d. annessa della lama come individuata nell'elaborato grafico allegato alla nota comunale prot. 10429/2012 innanzi citata.

La stessa area, in termini residuali rispetto a quella ricompresa nelle previsioni del PAI, appare peraltro inficiata da preesistenze, sicchè risulterebbe in punto di fatto di difficile utilizzazione.

Si allontana alle h. 14.00 l'assessore Barbanente che rientra alle h. 17.00. Alle ore 17.00 si allontanano gli architetti D'Arienzo e Di Trani e il Dott. Musicco.

L'Assessore Barbanente condivide quanto prospettato dalla struttura tecnica in merito alle criticità rilevate ed alla conseguente inidoneità delle aree indicate come zona omogenea F5 ai fini del soddisfacimento ovvero della fruizione pubblica delle predette aree e, pertanto, ritiene che non sia possibile concludere positivamente la verifica di compatibilità.

Il Sindaco, nel ribadire la legittimità di quanto determinato dal Consiglio Comunale e rappresentato in conferenza di servizi, rileva che la destinazione delle aree in questione è coerente con l'uso che se ne vuole fare e che la fruibilità delle stesse aree per verde pubblico è assolutamente possibile in coerenza con la specifica normativa sia del PUTT sia del PRG che la disciplina.

Si riserva in ogni caso di produrre una più puntuale dettagliata relazione sullo specifico punto.

La conferenza preso atto di quanto sopra si aggiorna al 17.01.2013 alle h. 15.00 nello stesso luogo.

Di quanto innanzi viene redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. Il presente verbale è redatto in originale in duplice esemplare "".

Verbale del 17/01/2013 (4°):

""Alle ore 15,30 del giorno 17 gennaio 2013, presso gli Uffici dell'Assessorato alla Qualità ed Assetto del Territorio della Regione Puglia, in Modugno alla via delle Magnolie n. 8, sono presenti giusto aggiornamento di cui al precedente verbale del 14 dicembre 2012:

Omissis

.....

La Conferenza, nel prendere atto della avvenuta ricezione in data odierna della documentazione trasmessa dal Comune in data 16 gennaio 2013 con prot. n. 459 così composta:

- Relazione di controdeduzioni predisposta dal responsabile Area Tecnica Arc. Vitangelo Pugliese;
- allegato 1 - copia deliberazione di Giunta Municipale n. 244 dell'8 giugno 1993 con relativa planimetria;
- allegato 2 - ortofoto digitale area zona omogenea F5 di PRG e quindi della impossibilità da parte del competente ufficio regionale di effettuare l'istruttoria tecnica di competenza, si aggiorna al 31 gennaio p.v. alle ore 15, stesso luogo, per la prosecuzione dei lavori.

Di quanto innanzi viene redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. Il presente verbale è redatto in originale in duplice esemplare "".

Verbale del 07/02/2013 (5°):

"" Alle ore 16,00 del giorno 07.02.2013, presso gli Uffici dell'Assessorato alla Qualità ed Assetto del Territorio della Regione Puglia, in Modugno alla via delle Magnolie n. 8, sono presenti giusta convocazione prot. n. 1370 del 31.01.2013:

Omissis

.....

L'arch. Pugliese introduce l'argomento, rifacendosi a quanto rappresentato nelle precedenti relazioni ivi compresa la nota di controdeduzioni e relativa documentazione trasmessa con prot. n. 459 del 16

gennaio 2013. Specifica e ribadisce che lo standard per parco, gioco e sport, come dimostrato nella documentazione innanzi richiamata, è comunque verificato atteso che ai 36.000 mq utili del parco urbano (al netto delle aree interessate da pericolosità idraulica e degli inficiamenti dovuti ad edifici esistenti) sono da aggiungersi circa 75.000 mq presenti in diverse parti del territorio comunale a fronte di una necessità minima stabilita in 58.869 mq come quantificato nella relazione del vigente PRG.

Quanto innanzi dimostra che lo standard di PRG, con riferimento alle aree per parco, gioco e sport, è rispettoso del D.M. 1444/1968, risultando maggiore del valore minimo di mq 9 per abitante.

In ordine alle perplessità evidenziate dall'ing. Giordano nella precedente seduta del 14.12.2012 relative alla fruizione pubblica della zona omogenea di tipo F5 del vigente PRG sopra considerata, attesa la presenza in dette aree di superficie gravata da pericolosità idraulica e da area annessa alla lama, la rimanente superficie completamente libera, pari a mq 36.000, come richiamato nella nota del 16 gennaio u.s. prot. n. 459, è pienamente fruibile e accessibile.

L'avv. Deramo precisa che la delibera commissariale n. 104 del 7 maggio 2012 nel preambolo puntualizza espressamente che l'iff da applicarsi all'area in questione è quello di 3,5 mc/mq vale a dire quello previsto nel piano di lottizzazione di cui trattasi.

Preso atto di quanto precede, l'Assessore Barbanente propone che per gli aspetti planovolumetrici, in considerazione della possibilità di realizzare non più di 4 edifici applicando l'indice di fabbricabilità fondiaria di 3,5 mc/mq, secondo le tipologie edilizie previste dal Piano di Lottizzazione Cupertino-Pastore-Bovio, detti edifici siano concentrati nella porzione di suolo più prossima alla via Tommaso Fiore, in continuità con quelli già esistenti, al fine di lasciare libera e sistemata a verde l'area contigua alla scuola dell'infanzia esistente.

A questo punto, la Conferenza di servizi, alla luce delle argomentazioni e degli approfondimenti operati dal Comune di Sammichele di Bari come innanzi illustrati, ritiene superate le criticità di cui alla deliberazione di G.R. Puglia n. 1650/2012 e ciò ai fini della attestazione di compatibilità alla pianificazione territoriale sovraordinata di cui alla L.R. n. 5/2010 del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale di Sammichele di Bari n. 39/2011.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale in duplice originale che letto e confermato viene sottoscritto ""

Successivamente, con nota prot. n. 2950 del 04.04.2013, acquisita dal Servizio Urbanistica con prot. n. 3835 del 09.04.2013, il Comune di Sammichele di Bari ha trasmesso la seguente documentazione:

- verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 07.02.2013;
- copia della nota n. 12412 del 26.03.2013 con la quale il Servizio Lavori Pubblici regionale Ufficio Sismico e Geologico esprime il parere di competenza:

testualmente:

“Esaminata la documentazione trasmessa da codesta Amministrazione, in allegato alla nota prot. n. 19866 in data 01.3.2013, con la richiesta di parere di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n°380/2001, questo Ufficio, trattandosi di intervento singolare, non ritiene di esprimere parere ai sensi del citato articolo in quanto, il caso in argomento, non rientra nelle situazioni previste dal citato disposto di legge.”

- Deliberazione commissariale n. 104 del 07.05.2012 relativa alle determinazioni sulle osservazioni pervenute per la variante urbanistica inerente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali in oggetto;
- Documentazione relativa alla pubblicazione della variante urbanistica di cui trattasi.

Nelle more della predisposizione del presente provvedimento, con prot. n. 2239 del 08.03.2013 risulta acquisito agli atti della Presidenza e successivamente trasferita al Servizio Urbanistica, una petizione popolare di cittadini con la quale si evidenziano problematiche inerenti:

- a) la inalienabilità delle aree in questione, i rapporti con il Parco Urbano "F5" e il Piano stralcio del Piano di Assetto Idrogeologico della Puglia (PAI); il carico insediativo previsto nella variante;
- b) la fascia di rispetto della Strada provinciale Sammichele-Putignano.

In merito ai contenuti della petizione, per quanto attiene al punto a) si ritiene che lo stesso sia superato dalle complessive valutazioni operate dalla Conferenza di servizi ad esito degli atti e chiarimenti forniti dal Comune in sede della medesima conferenza.

Per quanto attiene al punto b) (fascia di rispetto prevista dal PRG relativamente alle aree complessivamente prospicienti la strada prov. Sammichele-Putignano) si rappresenta che detta fascia non risulta oggetto di determinazioni da parte della Conferenza di Servizi, ovvero, in proposito, risulta confermata la previsione di PRG vigente.

Tutto ciò premesso e puntualizzato, e sulla scorta delle determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi, come dai verbali innanzi riportati ed in particolare da ultimo quello del 07.02.2013, nonché degli elaborati tecnici esaminati nel corso della stessa Conferenza, si rappresenta che la Conferenza di Servizi è pervenuta al superamento dei rilievi mossi dalla Giunta Regionale con la DGR n. 1650/2012, in ordine alla non compatibilità rispetto alla pianificazione sovraordinata del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari", di cui alla deliberazione di C.C. n. 39/2011 del Comune di Sammichele di Bari e di conseguenza si propone alla Giunta di recepire le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi, così come in precedenza riportate e, in forza delle medesime, di attestare definitivamente la compatibilità del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari", di cui alla deliberazione di C.C. n. 39/2011 del Comune di Sammichele di Bari, rispetto alla pianificazione sovraordinata, ai sensi del comma 11° dell'art.11 della L.R. n.20/2001. ""

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della LR n.7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR N.28/2001 E S.M. ED I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RECEPIRE, in ordine al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune di Sammichele di Bari le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi svolta ai sensi dell'art.11 -

comma 9° e segg.- della LR n.20/2001, riportate nei verbali del 25.10.2012, 15.11.2012, 14.12.2012, 17.01.2013 e 07.02.2013, nelle premesse trascritte ed in toto condivise, e che per economia espositiva debbono intendersi qui integralmente riportate;

DI ATTESTARE definitivamente, di conseguenza, ai sensi dell'art. 11 - comma 11°- della LR n.20/2001, in forza delle predette determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi, la compatibilità del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari", di cui alla deliberazione di C.C. n. 39/2011 del Comune di Sammichele di Bari, rispetto alla pianificazione sovraordinata di cui alla L.R. n. 5/2010;

DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Sammichele di Bari (BA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del Servizio Urbanistica).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
